



È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25.05.2021, n. 123 il D.L. 25.05.2021 n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.", in vigore dal 26.05.2021.

Di seguito si riassumono le principali disposizioni e novità contenute nel provvedimento:

Contributo a fondo perduto aggiuntivo

Art. 1, cc. 1-4

- Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data del **26.05.2021** e, inoltre, hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
- Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella **misura del 100% del contributo già riconosciuto** ai sensi dell'art. 1 D.L. 41/2021, ed è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
- Al contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 7, 1° p., 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.

Contributo a fondo perduto alternativo

Art. 1, cc. 5-15

- Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
- Il contributo è **alternativo al contributo a fondo perduto aggiuntivo**.
- I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 D.L. 41/2021, abbiano beneficiato del contributo aggiuntivo del 100%, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo. In tal caso, il contributo aggiuntivo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate sarà scomputato da quello da riconoscere ai sensi della presente disposizione. Se dall'istanza per il riconoscimento del presente contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto al contributo aggiuntivo, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa.
- Il contributo a fondo perduto alternativo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data del 26.05.2021, agli enti pubblici, nonché ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir (società di partecipazioni).
- Il contributo alternativo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021**.
- Il contributo alternativo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1.04.2020 al 31.03.2021** sia inferiore **almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020**. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto **applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020** come segue:
 - a) **60%** per i soggetti con ricavi e compensi **non superiori a 100.000 euro**;
 - b) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro**;
 - c) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro**;
 - d) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;
 - e) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**.
- Per i soggetti che **non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021**, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020 come segue:
 - a) **90%** per i soggetti con ricavi e compensi **non superiori a 100.000 euro**;
 - b) **70%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro**;
 - c) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro**;
 - d) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;
 - e) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**.
- Per tutti i soggetti, l'importo del contributo alternativo **non può essere superiore a 150.000 euro**.



- Il contributo alternativo **non concorre** alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
- A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tal fine, non si applicano i limiti di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
- Al fine di ottenere il contributo alternativo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.
- L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica** per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».
- Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva l'istanza può essere presentata esclusivamente **dopo la presentazione della comunicazione riferita al 1° trimestre 2021**.
- Ai fini del contributo alternativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.

Nuovo contributo a fondo perduto basato sul peggioramento dei risultati economici

Art. 1, cc. 16-27

- Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
- Il nuovo contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data del 26.05.2021, agli enti pubblici, nonché ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir (società di partecipazioni).
- Il nuovo contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai soggetti con ricavi o **compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021**.
- Il nuovo contributo a fondo perduto spetta a condizione che vi sia un **peggioramento del risultato economico di esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020**, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'Economia.
- L'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato **applicando la percentuale** che sarà definita con decreto ministeriale **alla differenza del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 25 D.L. 34/2020, degli artt. 59 e 60 D.L. 104/2020, degli artt. 1, 1-bis e 1-ter D.L. 137/2020, dell'art. 2 D.L. 172/2020, dell'art. 1 D.L. 41/2021 e dei contributi aggiuntivo e alternativo di cui al presente D.L. 73/2021.
- Per tutti i soggetti l'importo del nuovo contributo **non può essere superiore a 150.000 euro**.
- Il nuovo contributo **non concorre** alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
- A scelta irrevocabile del contribuente il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tali fini, non si applicano i limiti di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
- Al fine di ottenere il nuovo contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.
- L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.
- L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica** per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa ed ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle



dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio utili per il calcolo del peggioramento del risultato economico di esercizio e dell'importo del contributo.

- L'istanza per il riconoscimento del nuovo contributo può essere trasmessa solo se **la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021.**
- Ai fini del nuovo contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.
- L'efficacia delle misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Contributo a fondo perduto residuale

Art. 1, c. 30

- Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'Economia, le eventuali risorse non utilizzate per il contributo aggiuntivo e il contributo alternativo, nonché le eventuali risorse non utilizzate per il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti **titolari di reddito agrario** di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai **soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021**, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 o del contributo alternativo. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo e ogni elemento necessario all'attuazione della presente disposizione sono determinati con decreto del Ministro dell'economia.

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Art. 2

- Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto di disposizioni normative, sia stata disposta, nel **periodo intercorrente fra il 1.01.2021 e il 26.05.2021**, la **chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi**, nello stato di previsione del Mise è istituito un fondo, denominato "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
- I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'art. 1 D.L. 41/2021 e dell'art. 1 della presente disposizione, con decreto ministeriale.
Con il medesimo decreto si provvede, altresì, a individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.
- I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*».

Incremento risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana

Art. 3

- È rifinanziato per il 2021 il Fondo destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, di cui all'art. 2 D.L. 41/2021.
- L'incremento è assegnato per essere erogato in favore delle **imprese turistiche, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici**. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono, altresì, a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

Estensione e proroga credito d'imposta canoni di locazione

Art. 4

- Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 D.L. 34/2020, a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
- Ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso **tra il 01.04.2020 e il 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1.04.2019 e il 31.03.2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019.
- Ai soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021**, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28, cc. 1, 2 e 4 D.L. 34/2020, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei **mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**.



- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Art. 5

- La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista dall'art. 6, cc. da 1 a 4 D.L. 41/2021, si applica con le medesime modalità ivi previste anche per il **mese di luglio 2021**, con riferimento alle tariffe da applicare **tra il 01.07.2021 e il 31.07.2021**, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Agevolazioni Tari

Art. 6

- In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle **categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni** nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una **riduzione della Tari o della Tari corrispettiva**, in favore delle predette categorie economiche.
- I Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato nei limiti delle risorse ripartite.
- I Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
- Le risorse assegnate non utilizzate per tali finalità sono recuperate nell'anno 2022.

Bonus vacanze

Art. 7, c. 3

- È esteso anche alle **agenzie di viaggi e tour operator** la possibilità di utilizzo del bonus vacanze, di cui all'art. 176 D.L. 34/2020.

Misure a sostegno dei comuni a vocazione culturale e storica

Art. 7, c. 4

- Per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte.
- Con decreto ministeriale sono stabilite le relative disposizioni di attuazione.

Credito d'imposta riqualificazione strutture ricettive turistico-alberghiere

Art. 7, c. 5

- Il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all'art. 10 D.L. 83/2014, è riconosciuto, nella misura del 65%, per i **3 periodi di imposta** (anziché 2) successivi a quello in corso alla data del 31.12.2019 (**2020, 2021, 2022**).

Misure per il settore tessile, della moda e altre attività

Art. 8

- Il credito d'imposta, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, previsto dall'art. 48-bis D.L. 34/2020, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) per i settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, è riconosciuto anche per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2021**.
- Fermi restando i relativi controlli, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Con decreto del MISE sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta.
- Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della disposizione.

Sospensione versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Art. 9, cc. 1, 2

- È prorogata **dal 30.04.2021 al 30.06.2021** la sospensione:
 - dei termini dei versamenti derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010;



- gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, c. 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
- **Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 01.05.2021 al 26.05.2021** e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

Proroga MACSI (plastic tax)

Art. 9, c. 3

- L'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominata «MACSI», che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ha effetto **dal 01.01.2022**, anziché dal 01.07.2021.

Sanzioni mancata iscrizione al catasto dei fabbricati rurali colpiti da sisma

Art. 9, c. 4

- È prorogato dal 31.12.2021 al **31.12.2022** il termine per la contestazione delle sanzioni previste per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato all'iscrizione al Catasto Edilizio Urbano dei fabbricati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.

Misure di sostegno al settore sportivo

Art. 10

- Il credito d'imposta per gli **investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche** di cui all'art. 81 D.L. 104/2020 è applicabile anche per le spese sostenute durante **l'anno di imposta 2021**, relativamente agli investimenti sostenuti **dal 01.01.2021 al 31.12.2021**.
- Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con Dpr 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19" è istituito, per l'anno 2021, un fondo al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici.
- Il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, di cui all'art. 90, c. 12 L. 289/2002, **può prestare garanzia, fino al 31.12.2021**, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall'art. 14, c. 1 D.L. 23/2020, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.
- Il Fondo speciale di cui all'art. 5, c. 1 L. 1295/1957 può concedere **contributi in conto interessi, fino al 31.12.2021**, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità citate, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo.
- L'efficacia delle misure previste in capo ai Fondi è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

Sanzioni mancata Iscrizione al catasto dei fabbricati rurali colpiti da sisma

Art. 11

- Per fare fronte all'esigenza prioritaria di sostenere la penetrazione dei mercati esteri da parte delle imprese italiane è stata disposta l'implementazione della dotazione finanziaria:
 - del Fondo 394/81 SIMEST destinato ad erogare crediti agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione,
 - del Fondo per la Promozione Integrata (FPI), istituito dall'art. 72 D.L. 18/2020.
- Per quest'ultimo sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26.05.2021 e quindi, se in possesso dei relativi requisiti, possono accedere esclusivamente ai finanziamenti a credito agevolato a valere sul Fondo 394/81.
- La concessione di cofinanziamenti a fondo perduto concessi dal Fondo per la promozione integrata è ridotta dal 50% **al 10%**. Fino al 31.12.2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 25% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 2, c. 1 D.L. 251/1981.

Tassazione capital gain start up innovative

Art. 14

- Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale **dal 01.06.2021 al 31.12.2025** e **possedute per**

almeno 3 anni non sono soggette a imposizione. Al fine dell'esenzione sono agevolati gli investimenti di cui agli artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012.

- Le disposizioni si applicano anche alle plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1.06.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni. Al fine dell'esenzione sono agevolati gli investimenti di cui all'art. 4, cc. 9 e 9-ter D.L. 3/2015.
- Non sono soggette a imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli artt. 5 (*società di persone*), escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, c. 1, lett. a) e d) Tuir (*società di capitali*) qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Art. 18

- Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola.
- **La disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:**
 - a) **a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato;**
 - b) **a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.**
- Ove il cedente o prestatore si avvalga di tale facoltà, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione, deve in tal caso registrare la variazione, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. **Tale obbligo non si applica nel caso di procedure concorsuali** (pertanto, il destinatario della nota di variazione in diminuzione non è obbligato, in deroga alla regola generale, a rendersi debitore dell'imposta oggetto di accredito).
- **Nel caso in cui, successivamente agli eventi relativi alle procedure concorsuali, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di registrazione ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.**
- Ai fini di tali disposizioni, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
- Per effetto di tali modifiche (apportate all'art. 26 Dpr 633/1972), **il cedente/prestatore potrà emettere la nota di variazione per la rettifica in diminuzione dell'Iva, in dipendenza del mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo da parte del cessionario/committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale, senza dover più aspettare la chiusura della procedura stessa.**
- Le disposizioni si applicano alle procedure concorsuali **avviate successivamente alla data del 26.05.2021.**

Aliquota ACE e credito d'imposta 2021

Art. 19, cc. 2-7

- Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, **l'aliquota percentuale del rendimento nozionale ai fini Ace è pari al 15%.**
- Nel periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2020**, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire **dal 1° giorno del periodo d'imposta**. A tal fine la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un **ammontare massimo di 5 milioni di euro** indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
- Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 la deduzione del rendimento nozionale, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale del 15% corrispondente agli incrementi di capitale proprio, può essere **alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta** da calcolarsi **applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote Irpef e Ires in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.**
- Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, **dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento** del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.



- Nel caso di fruizione del credito d'imposta, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente **risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta**, quest'ultimo è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel 2° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31.12.2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al 2° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
- Nel caso di **mancata opzione per la fruizione del credito d'imposta**, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel 2° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31.12.2021, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
- Il credito d'imposta non è produttivo di interessi. **Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, oppure può essere chiesto a rimborso.** In alternativa, il credito d'imposta **può essere ceduto**, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
- Il credito d'imposta deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, c. 5 Tuir.**
- I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, la quale definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

Modifiche al credito d'imposta per beni strumentali nuovi ordinari**Art. 20**

- Per gli investimenti in **beni strumentali materiali diversi da quelli 4.0** (indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016), effettuati a decorrere **dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021**, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un **volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro** è utilizzabile in compensazione **in un'unica quota annuale.**

Limite dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale**Art. 22**

- **Per l'anno 2021** il limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili nel modello F24 ex art. 17 D. Lgs. 241/1997 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è elevato a **2 milioni di euro.**

MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE**Garanzia Fondo PMI per progetti di R&S e programmi di investimento****Art. 12**

- In deroga alla vigente disciplina del Fondo Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine, di cui all'art. 2, c. 100, lett. a) L. 662/1996, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti **non superiore a 499** per la **realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti**, sono applicate le seguenti misure:
 - a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è **innalzato a euro 500 milioni;**



- b) i finanziamenti **hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni** e sono finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
- c) i soggetti beneficiari sono ammessi **senza la valutazione** economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
- d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
- e) la garanzia è concessa a copertura di una **quota non superiore al 80%** della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
- f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, **non può superare il 25%** dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;
- g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il **Fondo copre l'80%** della perdita registrata sul singolo finanziamento;
- h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e **non potrà comunque superare i 24 mesi** dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese**Art. 13**

- Possono essere rilasciate **entro il 31.12.2021**, anziché entro il 30.06.2021:
 - la garanzia Sace Spa per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con aumento anche della **durata massima a 10 anni**;
 - la garanzia Sace Spa in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, **con riduzione dal 30% al 15% della quota di investimento** che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si **obbligano a mantenere** qualora la classe di **rating sia inferiore a BBB-**;
 - la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 - la garanzia Sace Spa in favore di imprese con un numero di **dipendenti non superiore a 499**.
- La garanzia del Fondo centrale di garanzia Pmi **dal 1.07.2021** è concessa nella **misura massima dell'80%** (anziché 90%); inoltre, previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è **innalzato a 120 mesi**.
- La garanzia del Fondo centrale di garanzia Pmi **fino a 30.000 euro dal 01.07.2021** sono concesse nella **misura massima del 90%** (anziché 100%) e non è più previsto un tetto massimo del tasso di interesse.
- La misura prevista dall'art.13, c. 12-bis D.L. 23/2020 è prorogata **fino al 31.12.2021**; riguarda le richieste di garanzia in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
- È eliminato il divieto per la distribuzione di dividendi in capo alle società fino a 499 dipendenti che da marzo 2021 accedono alla garanzia Italia Sace e non più al Fondo di garanzia Pmi.
- Le garanzie di cui all'art. 13 D.L. 23/2020 non potranno più essere concesse alle imprese "diverse dalle PMI" con un numero di dipendenti **non superiore a 499**, anche se la richiesta di garanzia è stata presentata prima del 26.05.2021.

Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese**Art. 15**

- Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di **dipendenti non superiore a 499**, nell'ambito del Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, c. 110, lett. a) L. 662/1996, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
- Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso **tra 2 milioni ed 8 milioni di euro**.

Proroga moratoria per le PMI**Art. 16**

- Previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data del 26.05.2021, alle misure di sostegno previste dall'art. 56, c. 2 D.L. 18/2020, da far pervenire al soggetto finanziatore **entro il 15.06.2021** secondo le medesime modalità già previste in precedenza, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla **sola quota capitale ove applicabile, fino al 31.12.2021**.
- Si tratta in particolare delle seguenti misure di sostegno finanziario:
 - a) **impossibilità di revoca per le aperture di credito** a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti **esistenti alla data del 29.02.2020** o, se successivi, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;
 - b) **proroga per i prestiti non rateali**, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, alle medesime condizioni;



- c) **sospensione delle rate o dei canoni di leasing per i mutui e gli altri finanziamenti** a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
- La disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione Europea.

Proroga degli incentivi per la cessione di crediti

Art. 19, c. 1

- È **prorogata anche per il 2021** la disposizione di cui all'art. 44-bis D.L. 34/2019, che consente di **trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate** riferite ai seguenti componenti:
 - perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, alla data della cessione;
 - importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto nè trasformato in credito d'imposta alla data della cessione.

Pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

Art. 21, cc. 3, 6, 8, 9

- Gli enti locali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31.12.2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, **nel periodo intercorrente tra il 14.06.2021 e il 07.07.2021** alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. **l'anticipazione di liquidità** da destinare ai predetti pagamenti.
- L'anticipazione è concessa **entro il 23.07.2021**.
- Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'Imu, e per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, riscossa tramite modello F24.
- Gli enti provvedono **all'estinzione dei debiti entro il 30° giorno successivo** alla data di erogazione dell'anticipazione.

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci

Art. 31

- Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un **credito d'imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1.06.2021 al 31.12.2030**.
- Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, con esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.
- Il credito d'imposta **non è cumulabile**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
- Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4.09.1996.
- Il credito d'imposta spetta fino a un **importo massimo di euro 20 milioni annui** per ciascun beneficiario ed è **utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali** di pari importo, a decorrere **dall'anno successivo** a quello di maturazione. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

Credito d'imposta sanificazione e acquisto di Dpi

Art. 32

- Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti



religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo della banca dati delle strutture ricettive, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio ed agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

- Il credito d'imposta spetta **fino a un massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, **nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021**.
- **Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:**
 - a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
 - b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi all'agevolazione;
 - c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
 - e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
- Il credito d'imposta è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta di sostenimento** della spesa **ovvero in compensazione**. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza

Art. 36

- Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, **ulteriori 4 quote di reddito di emergenza (Rem)**, relative alle mensilità di **giugno, luglio, agosto e settembre 2021**. Ciascuna quota è della misura prevista all'art. 12, c. 1 D.L. 41/2021.
- Ai fini del riconoscimento delle nuove quote di Rem, si applicano i requisiti previsti dall'art. 12, c. 1 D.L. 41/2021, fatta eccezione per il valore del reddito familiare, che è riferito al mese di aprile 2021.
- La domanda per le quote di Rem è presentata all'Inps **entro il 31.07.2021** tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
- L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti; qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità

Art. 37

- Ai fini della corresponsione del reddito di ultima istanza, di cui all'art. 44 D.L. 18/2020, per gli iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ogni emolumento corrisposto dai medesimi Enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno ordinario di invalidità, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo.
- **Entro il 31.07.2021** possono presentare domanda per la corresponsione di tale indennità i lavoratori iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria **percettori degli emolumenti per disabilità**, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data del 26.05.2021.
- La domanda è presentata con le medesime modalità previste dal D.M. Lavoro 28.03.2020.
- L'indennità è erogata dai rispettivi Enti di previdenza, che provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

**Disposizioni in materia di NASPI****Art. 38**

- **Fino al 31.12.2021** per le prestazioni in pagamento dal **01.06.2021** è **sospesa la riduzione del 3% ogni mese**, prevista dall'art. 4, c. 3 D. Lgs. 22/2015, a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione e le stesse sono confermate **nell'importo in pagamento alla data del 26.05.2021** e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1.06.2021 fino al 30.09.2021 è sospesa fino al 31.12.2021 tale riduzione.
- **Dal 01.01.2022** trova nuovamente piena applicazione la citata riduzione e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza **anteriore il 01.10.2021** è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Contratto di espansione per il 2021**Art. 39**

- Con effetto dal **26.05.2021, limitatamente al 2021**, il limite minimo di unità lavorative in organico presso le imprese per poter stipulare contratti di espansione è di **100 unità**, anche agli effetti dell'indennità mensile di incentivo alla pensione per i lavoratori che si trovano a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della stessa.

Trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale**Art. 40**

- In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015 i datori di lavoro privati destinatari della Cigo Covid che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che nel **1° semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50%** rispetto al 1° semestre dell'anno 2019, possono presentare, **previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26.05.2021** finalizzati al **mantenimento dei livelli occupazionali** nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 21 D. Lgs. 148/2015 per una **durata massima di 26 settimane** nel periodo **tra il 26.05.2021 e il 31.12.2021**.
- La **riduzione media oraria non può essere superiore all'80%** dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro **non può essere superiore al 90%** nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato.
- Il trattamento retributivo perso deve essere determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di **6 mesi antecedente** la stipula dell'accordo collettivo. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
- Gli accordi devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall'art. 3, c. 5 D. Lgs. 148/2015, e la relativa contribuzione figurativa.
- Per i trattamenti concessi **non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale**.
- I datori di lavoro privati, destinatari della Cigo Covid, che a decorrere **dalla data del 1.07.2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa** e presentano domanda di **integrazione salariale ordinaria o straordinaria ex D. Lgs. 148/2015**, sono **esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31.12.2021 nel limite delle risorse stanziate**.
- Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del punto precedente resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991) per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966.
- Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
- A detti lavoratori è comunque **riconosciuta la NASpi**.



- Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Contratto di rioccupazione

Art. 41

- In via eccezionale, **dal 01.07.2021 e fino al 31.10.2021** è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.
- Il contratto è stipulato in **forma scritta** ai fini della prova.
- Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un **progetto individuale di inserimento**, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una **durata di 6 mesi**. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
- Al termine del periodo di inserimento le parti **possono recedere dal contratto**, ai sensi dell'art. 2118 c.c., **con preavviso decorrente dal medesimo termine**. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto **prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**.
- Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un **periodo massimo di 6 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail **nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
- Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri citati, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con il contratto di rioccupazione. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
- Il beneficio dell'esonero è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e, nel caso di recesso al termine del periodo di inserimento, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell'Ente previdenziale.
- Il beneficio dell'esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, recante un «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

Art. 42

- Ai soggetti già beneficiari dell'indennità per lavoratori stagionali, turismo e spettacolo di cui all'art. 10, cc. da 1 a 9 D.L. 41/2021 è erogata, una tantum, **un'ulteriore indennità pari a euro 1.600,00**.
- Ai lavoratori **dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo **compreso tra il 01.01.2019 e il 26.05.2021**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno 30 giornate** nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data del 26.05.2021, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva **pari a euro 1.600,00**.
- La medesima indennità è riconosciuta ai **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 01.01.2019 e il 26.05.2021** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno **30 giornate** nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data del 26.05.2021.
- Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva **pari a 1.600,00**:



- a) **lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione** appartenenti a **settori diversi** da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1.01.2019 e il 26.05.2021** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno **30 giornate** nel medesimo periodo;
- b) **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno **30 giornate** nel periodo compreso **tra il 1.01.2019 e il 26.05.2021**;
- c) **lavoratori autonomi**, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso **tra il 1.01.2019 e il 26.05.2021** siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere il 27.05.2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 26.05.2021 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) **incaricati alle vendite a domicilio**, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività **superiore a 5.000,00 euro** e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 26.05.2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- I soggetti di cui al punto precedente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
 - a) **titolari di contratto di lavoro subordinato**, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
 - b) **titolari di pensione**.
- È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva **pari a 1.600,00 euro** ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
 - a) titolarità nel periodo compreso **tra il 01.01.2019 e il 26.05.2021** di uno o più contratti di **lavoro a tempo determinato** nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno 30 giornate**;
 - b) titolarità **nell'anno 2018** di uno o più **contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale** nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad **almeno 30 giornate**;
 - c) assenza di titolarità, alla data del 26.05.2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
- Ai lavoratori iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con **almeno 30 contributi** giornalieri versati **dal 01.01.2019 alla data del 26.05.2021** al medesimo Fondo, con un **reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro**, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva **pari a 1.600 euro**. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri** versati **dal 01.01.2019 alla data del 26.05.2021**, con un **reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000,00 euro**.
- Le indennità **non sono tra loro cumulabili** e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.
- La domanda per le indennità è presentata all'Inps **entro il 31.07.2021** tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
- Le indennità **non concorrono alla formazione del reddito e saranno erogate nei limiti di spesa previsti**.

Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio

Art. 43

- Ai datori di lavoro privati dei settori del **turismo e degli stabilimenti termali e del commercio** a decorrere dal **26.05.2021** è riconosciuto, nei limiti di spesa previsti e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31.12.2021**, nel limite del **doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021**, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
- **Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero si applicano, fino al 31.12.2021**, i divieti di licenziamento di cui all'art. 8, cc. da 9 a 11 D.L. 41/2021. La violazione di tali disposizioni comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'art. 8, cc. 1 e 2 D.L. 41/2021.
- L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
- Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

**Indennità per i collaboratori sportivi****Art. 44**

- È erogata dalla società Sport e Salute S.p.a. un'indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 D.L. 18/2020, così come prorogate e integrate dal D.L. 34/2020, dal D.L. 104/2020, dal D.L. 137/2020, dalla L. 176/2020 e dal D.L. 41/2021 e dal presente decreto.
- Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.
- L'ammontare dell'indennità viene determinata come segue:
 - a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura **superiore ai 10.000 euro annui**, spetta la somma complessiva di **euro 2.400,00**;
 - b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa **tra 4.000 e 10.000 euro annui**, spetta la somma complessiva di **euro 1.600,00**;
 - c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in **misura inferiore ad euro 4.000 annui**, spetta la somma complessiva di **euro 800,00**.
- Ai fini dell'erogazione delle indennità, i lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti e delle condizioni. A tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione **scaduti entro la data del 31.03.2021** e non rinnovati.

Proroga CIGS per cessazione aziendale**Art. 45, c. 1**

- In via eccezionale, al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, **dalla data del 26.05.2021 e fino al 31.12.2021** può essere autorizzata una **proroga di 6 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, previo ulteriore accordo** da stipulare in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Mise.

Differimento versamenti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti**Art. 47**

- Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali con **scadenza il 17.05.2021** può essere effettuato **entro il 20.08.2021**, senza alcuna maggiorazione.

Contributi 2021 in favore dei lavoratori frontalieri**Art. 49**

- Sono autorizzate risorse per l'erogazione anche per **l'anno 2021** dei contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, che siano titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa**, ovvero dei **lavoratori subordinati** nonché dei **titolari di partita Iva**, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere **dal 23.02.2020** e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal D.Lgs. 22/2015 e dal D.L. 18/2020.

MISURE AGEVOLATIVE**Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie****Art. 53**

- Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

Fondo solidarietà mutui “prima casa”**Art. 64, cc. 1-5**

- Si applicano **fino al 31.12.2021** le misure agevolative del Fondo solidarietà mutui “prima casa” (Fondo Gasparrini) previste dall’art. 54 D.L. 18/2020.
- Per le domande presentate a decorrere **dal 25.06.2021 e fino al 30.06.2022**, alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito del Fondo di garanzia per la “prima casa”, che hanno un valore **dell’Isee non superiore a 40.000 euro** annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, **superiore all'80%**, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è **elevata all'80% della quota capitale**, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo.

Esenzioni e credito d’imposta per acquisto “prima casa”**Art. 64, cc. 6-10**

- Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono **esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale** se stipulati a favore di soggetti che **non hanno ancora compiuto 36 anni di età** nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno **un valore dell'Isee non superiore a 40.000,00 euro annui**.
- Per tali atti, relativi a cessioni **sogette a Iva**, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato un **credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta in relazione all'acquisto**.
- Il credito d' imposta può essere portato in **diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce** presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere **utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche** dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere **utilizzato in compensazione nel modello F24**. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
- I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti del credito d’imposta di cui sopra, e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %.
- Le disposizioni si applicano agli **atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022**.
- In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni citate o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dall’art. 1, nota II bis della tariffa, parte I allegata al Dpr 131/1986.

Esenzione canone unico attività spettacolo viaggiante**Art. 65, c. 6**

- Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 1 L. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **sono esonerati, dal 01.01.2021 al 31.08.2021**, dal pagamento del canone unico di cui all'art. 1, cc. 816 e seguenti L. 160/2019 (*introdotto in sostituzione, dal 2021, di Tosap, Cosap, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, canone di installazione di mezzi pubblicitari e canone per le strade di pertinenza di Comuni e Province, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati*).

Disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo**Art. 66**

- I lavoratori iscritti al **Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** hanno diritto **all'indennità di malattia** per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere **almeno 40 contributi giornalieri** dal 01.01 dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso.
- I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sono **assicurati presso l'Inail**, con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal Dpr 1124/1965, nonché delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività".
- Le fondazioni lirico sinfoniche sono tenute **all'obbligo assicurativo contro gli infortuni** sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale, ivi compreso quello operante all'interno del golfo mistico. Con decreto ministeriale si provvede a determinare, per il personale orchestrale, l'ammontare del premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.



- Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal D. Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità) per rapporti di lavoro subordinato e autonomo. **Ai fini del calcolo dell'indennità di maternità, la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo per le lavoratrici e i lavoratori con contratto a termine.**
- A decorrere dal 01.01.2022, è riconosciuta un'indennità per i **lavoratori autonomi dello spettacolo con contratti a termine** (ALAS) per la **disoccupazione involontaria**. L'indennità è erogata dall'Inps.
- L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
 - b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
 - c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
 - d) aver maturato, nel periodo che va dal 01.01 dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
 - e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000,00 euro.
- La **domanda** è presentata dal lavoratore all'Inps in via telematica **entro il termine di decadenza di 68 giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo. I requisiti di assenza di pensioni e reddito di cittadinanza devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.
- L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.
- L'indennità, rapportata al reddito medio mensile, è **pari al 75% dello stesso reddito** nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di **1.227,55 euro**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è **pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo**. L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT intercorsa nell'anno precedente.
- L'indennità è corrisposta **mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata** al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1.01 dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L'indennità **non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi**.
- Per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta la **contribuzione figurativa** rapportata al reddito medio mensile entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso.
- A decorrere **dal 01.01.2022**, per tali lavoratori, è dovuta **un'aliquota contributiva pari al 2%**, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee.
- La prestazione è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.
- L'indennità **concorre alla formazione del reddito**.
- Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore dal 01.07.2021, al termine della prestazione lavorativa in particolare ai fini della verifica del massimale giornaliero e dell'accredito di contribuzione, **una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati**. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge.

Misure a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari**Art. 67**

- A titolo di sostegno economico, per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto **un credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020** per la **distribuzione delle testate edite**, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.
- Ai fini del credito d'imposta si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina. L'effettuazione di tali spese **deve risultare da apposita attestazione** rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
- Il credito d'imposta **non è cumulabile** con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, cc. 1 e 2 L. 198/2016 e al D.Lgs. 70/2017. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione; a tali fini, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
- Per **l'anno 2021**, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, **l'Iva può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici**, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
- Limitatamente agli **anni 2021 e 2022**, il **credito d'imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati**, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione Europea, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
- Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al Dpcm 16.05.2018, n. 90.
- Per **l'anno 2021** la comunicazione telematica di domanda dell'agevolazione è presentata nel periodo compreso **tra il 1° e il 30.09** del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31.03.2021 restano comunque valide.

Percentuali di compensazione 2021 per cessioni di animali vivi**Art. 68, c. 1**

- Per **l'anno 2021** le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue **nella misura del 9,5%**.

Addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica**Art. 68, c. 10**

- Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, fatti salvi i criteri di cui all'art. 2135 C.C. per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

Indennità lavoratori del settore agricolo e della pesca**Art. 69**

- Agli **operai agricoli a tempo determinato** che, nel 2020, abbiano effettuato **almeno 50 giornate effettive** di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum **pari a 800,00 euro**.
- I soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
 - a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
 - b) titolari di pensione.
- L'indennità:
 - a) **non concorre alla formazione del reddito**;
 - b) **è incompatibile con l'intervenuta riscossione**, alla data del 26.05.2021, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
 - c) non è cumulabile con le altre misure previste dall'art.10 D.L. 41/2021 e le relative proroghe;
 - d) è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.
- L'indennità è erogata dall'Inps. **La domanda per l'indennità è presentata all'Inps entro il 30.06.2021** tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.



- I **pescatori autonomi**, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, è riconosciuta **un'indennità una tantum di 950,00 euro**. L'indennità **non concorre alla formazione del reddito**. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda.

Esonero contributivo filiere agricole settori agrituristico e vitivinicolo

Art. 70

- Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai **settori agrituristico e vitivinicolo** e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al presente decreto, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la **mensilità relativa a febbraio 2021**. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
- Il medesimo esonero è riconosciuto agli **imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni**, con riferimento alla **contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021**.
- Per l'esonero, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato e nei limiti spesa previsti.

Entrata in vigore

Art. 78

- Il D.L. 73/2021 è in vigore **dal 26.05.2021**.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani